



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 settembre 2021
(OR. en)

11668/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0252 (NLE)**

**FISC 141
ECOFIN 832**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia
a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 287, punto 14, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia ("Polonia") può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) La decisione 2009/790/CE del Consiglio¹ autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE per esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 40 000 EUR ("misura di deroga").
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio², ha autorizzato la Polonia ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2021 o fino all'entrata in vigore di una direttiva di modifica delle disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.
- (4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 1° marzo 2021 la Polonia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della misura di deroga fino al 31 dicembre 2024 ("domanda").

¹ Decisione 2009/790/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 53).

² Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 32).

- (5) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 25 marzo 2021, ha trasmesso la domanda presentata agli altri Stati membri, eccetto Cipro, e, con lettera del 26 marzo 2021, a Cipro. Con lettera del 29 marzo 2021 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (6) La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 intitolata "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa).
- (7) In base alle informazioni fornite dalla Polonia, la misura di deroga avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale nazionale riscosso nella fase del consumo finale. I soggetti passivi avranno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale.
- (8) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio¹, la Polonia non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
- (9) Tenuto conto dell'incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi relativi all'IVA e dei costi per le piccole imprese, è opportuno autorizzare la Polonia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).

- (10) La direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio¹ ha modificato gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese stabilendo nuove norme per le piccole imprese, compresa la soglia massima del volume d'affari annuo di 85 000 EUR o del controvalore in moneta nazionale dello Stato membro.
- (11) È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, a norma della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/790/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2009/790/CE è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2024.".

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a...

Per il Consiglio

Il presidente
